



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO**  
**SEZIONE III CIVILE**

In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott.ssa Alessandra Ardito, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al R.G. n. 2571/14, promossa da

**[REDACTED]**, con l'avv. **[REDACTED]** e domiciliata presso il suo studio sito in **[REDACTED]**  
Via **[REDACTED]**

- attrice -

Contro

**[REDACTED]**, con l'avv. Matteo Rezzonico e domiciliata presso il suo studio sito in Milano Via  
Rossetti n.17

- convenuta -

**CONCLUSIONI**

Le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati al verbale d'udienza del 21 aprile 2016



### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice esponeva:

- di vivere, insieme al marito [REDACTED], presso l'unità abitativa sita al piano terreno dell'immobile in [REDACTED], Viale [REDACTED], di proprietà della sorella [REDACTED];
- che la sorella [REDACTED] era solita "allevare" piccioni nel cortile della casa abitata da entrambi i nuclei famigliari;
- che, a partire dall'anno 2011, l'attrice accusava una persistente tosse, seguita poi, nel corso degli anni successivi, anche da dispnea e perdita di peso;
- che il 9 luglio 2012 veniva diagnosticata all'attrice una polmonite da ipersensibilità da antigeni aviari e sovrapposizione infettiva da stafilococco, dovuta, secondo gli esami eseguiti, alla quantità di escrementi di piccione presente nei polmoni della stessa, di molto superiore alla norma;
- che la malattia dell'attrice era causalmente riconducibile alla condotta della convenuta, in quanto, se quest'ultima non avesse nutrito i piccioni, gli stessi non si sarebbero concentrati nel cortile dell'abitazione e l'attrice non sarebbe stata esposta ai loro escrementi;
- di aver inutilmente proposto alla sorella in data 9.10.2013 di definire bonariamente la controversia.

L'attrice conveniva quindi in giudizio la sorella [REDACTED] e concludeva affinché il Tribunale accertasse la responsabilità della convenuta nella causazione della malattia e la condannasse al pagamento di € [REDACTED] a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art 2043 c.c.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda, in particolare sostenendo che la malattia contratta dall'attrice non fosse causalmente riconducibile alla propria condotta.

Il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti.

All'esito dell'istruttoria, in data 21.4.2016 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice, assegnati i termini di cui all'art 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta.

Secondo il consolidato principio giurisprudenziale, la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto



azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Laddove, invece, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configuri come una questione che attiene al merito della lite, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata contestarla (cfr. Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2007, n. 11321; Cass. civ., sez. III, 06 marzo 2006, n. 4796).

Di conseguenza, il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito, mentre il difetto di *legittimazione ad causam* deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. ex pluribus Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2006, n. 20819).

La legittimazione ad agire costituisce allora una condizione dell'azione per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. Appartiene, invece, al merito della causa, concernendo la fondatezza della pretesa, l'accertamento in concreto del fatto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997, n. 916; Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 377). In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda.

In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che l'eccezione sollevata dalla convenuta attenga al merito della causa. La convenuta, infatti, non contestava che, astrattamente, qualora la prospettazione di parte attrice fosse stata provata, la convenuta poteva essere condannata ex art. 2043 c.c., bensì negava in concreto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 c.c. In altre parole, le contestazioni ed eccezioni della convenuta concernevano la fondatezza della pretesa attorea e, dunque, attenevano al merito della controversia.

Quanto al merito, ritiene il Tribunale che le domande attoree debbano essere respinte, non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio, non avendo, in particolare, provato la condotta causale della convenuta.

La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c., in quanto la condotta addebitata alla convenuta esula da qualsiasi rapporto contrattuale.

L'inquadramento nell'ambito della suddetta norma comporta precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.



Più esattamente, incombe sull'attore l'onere di provare in concreto tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art. 2043 c.c.: la condotta, il nesso di causalità, il danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva (Cassazione civile, sentenza n. [20943](#) del 2009; Cassazione civile sentenza n. [390](#) del 2008).

Nel caso concreto, l'attrice non forniva la prova della condotta e, in particolare, non riusciva a dimostrare che la sorella ██████ "allevasse" centinaia di piccioni, spargendo quotidianamente nel cortile mangime per i volatili, che accorrevano a centinaia, con la conseguenza che la convenuta non può essere ritenuta responsabile del danno patito dall'attrice.

La prova della condotta della convenuta non può ritenersi raggiunta in quanto sussiste un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda attorea.

Più nel dettaglio:

- ██████, teste dell'attrice ed ex moglie del figlio dell'attrice, dichiarava che la convenuta quotidianamente spargeva nel cortile di casa il mangime per i piccioni. Precisava, inoltre, che prima della convenuta era la madre delle parti a distribuire il mangime. Dichiarava, altresì, che i piccioni presenti nel cortile erano un centinaio;
- ██████, teste di parte attrice, cognata di entrambe le parti ma in buoni rapporti solo con l'attrice, dichiarava che dapprima era la madre delle parti in causa a spargere quotidianamente il mangime per piccioni ma che, successivamente, la convenuta aveva sostituito la madre in tale attività. Dichiarava, inoltre, che vi erano un centinaio di piccioni;
- ██████, teste di parte attrice e titolare del consorzio ██████, dichiarava che la madre delle parti era solita recarsi presso il consorzio ██████ per acquistare il misto per piccioni, fino a quando aveva cessato a causa delle lamentele dei vicini. Il teste dichiarava, inoltre, che la convenuta acquistava beni presso il consorzio, ma non il misto per piccioni;
- ██████, teste della convenuta, sorella di entrambe le parti ma in buoni rapporti solo con la convenuta, dichiarava dapprima di non avere mai visto la convenuta spargere il mangime dei piccioni nel cortile di casa, e poi, a seguito del confronto con gli altri testi, precisava che la madre delle parti nutriva i piccioni, mentre la convenuta vi provvedeva solo quando la madre era impossibilitata e che dal 2014, cioè da quando la madre era completamente allettata, nessuno nutriva i piccioni. Il teste dichiarava infine che il numero dei piccioni presenti solitamente nel cortile era all'incirca di una decina di esemplari;
- ██████, teste di parte convenuta e nipote di entrambe le parti, dichiarava di non aver mai visto la convenuta distribuire mangime per piccioni nel cortile di casa. In merito alla presenza di piccioni presso l'abitazione, la teste dichiarava di averne visti all'incirca dieci, o poco più, e comunque mai un centinaio;



- [REDACTED], teste di parte convenuta ed amica di entrambe le parti, dichiarava espressamente che a fornire il cibo ai piccioni era la madre delle parti e non la convenuta. La teste precisava, inoltre, di non avere mai contato i piccioni presenti presso l'abitazione, ma che in ogni caso non ve ne erano cinquanta/cento.

Le dichiarazioni rese dai testi risultano, dunque, in insanabile contrasto e non vi sono elementi che consentano di ritenere più attendibili i testi che confermavano la prospettazione di parte attrice anziché quelli che dichiaravano che era la madre delle parti in causa a spargere il mangime.

Si osserva, infatti, da un lato che le dichiarazioni di alcuni testi ([REDACTED] e [REDACTED]) appaiono influenzate dai rapporti di parentela o di amicizia intrattenuti con le parti e che tale circostanza pregiudica fortemente la loro attendibilità, dall'altro che, in ogni caso, le dichiarazioni dei testi che risultano non avere rapporti amicali o di conflittualità con le parti ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]), sono poco compatibili con la ricostruzione fornita dall'attrice.

Ne consegue che la domanda attorea deve essere respinta in applicazione del principio secondo il quale, qualora il Giudice ritenga non superabile il contrasto fra le deposizioni dei testi, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere probatorio. In proposito si rileva, infatti, che secondo la Suprema Corte *"Qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta"* (Cass. n. 3468/2010. Si vedano anche Cass. n. 6760/2003 e Cass. n. 4773/2015).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

**- P. Q. M. -**

Il Tribunale di Busto Arsizio, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;



- 2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese processuali che liquida in € [REDACTED] per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, ed € [REDACTED] per spese.

Busto Arsizio, 10 giugno 2016

Il Giudice  
dott. Alessandra Ardito

